

# CONVENZIONE

TRA

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (di seguito: FIPSAS), con sede in Roma, Viale Tiziano, 70 – Codice Fiscale 05267300589, nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Ugo Matteoli, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIPSAS

E

L'Ente di Promozione Sportiva Centro Nazionale Sportivo Libertas (di seguito: CNSL) con sede in Roma, Via Po, 22/int. 15 – Codice Fiscale 80238070587, nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Luigi Musacchia, domiciliato per la carica presso la sede legale del CNSL

## PREMESSO

**A)**

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni e integrazioni, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport e una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

**B)**

che il CONI riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

**C)**

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato e approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi e una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

**D)**

che la FIPSAS è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società, dalle associazioni sportive e anche da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

**E)**

che la FIPSAS:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI, è affiliata, per quanto attiene l'attività subacquea alla Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee (di seguito: CMAS) e alla CMAS Europe;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali e internazionali suddetti per le attività subacquee;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport subacqueo quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato e attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

**F)**

che il CNSL:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 27 del 24 giugno 1976 e n. 1224 del 15 maggio 2002;
- è riconosciuto altresì dal Ministero dell'Interno con decreto del 27 dicembre 1979 e iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 73 con decreto del 17 settembre 2003;

**G)**

che il CNSL, in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE

SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21/10/2003, promuove e organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H)

che la FIPSAS e il CNSL (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art.2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione e in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

**si conviene si stipula quanto segue**

## **Articolo 1 – Norme generali**

### **1.1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, con la quale le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo dello sport subacqueo, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

### **1.2**

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- per favorire la promozione dello sport subacqueo nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività e degli aspetti culturali dello sport subacqueo attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

### **1.3**

Il CNSL si impegna a non avere relazioni sportive con altre Organizzazioni non riconosciute dalla FIPSAS per quanto riguarda lo sport subacqueo, così come a non instaurarne per tutta la durata della Convenzione.

### **1.4**

Non è consentito alle società sportive e ai tesserati della FIPSAS avere alcun rapporto sportivo con gli Enti di Promozione Sportiva che non abbiano sottoscritto la presente Convenzione.

### **1.5**

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

### **1.6**

Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione e a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

## **Articolo 2 – Attività sportiva**

### **2.1**

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" – per tutte le categorie – e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" "(Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIPSAS; il CNSL può utilizzare i termini "Campionati Nazionali LIBERTAS" e "Rappresentativa Nazionale della LIBERTAS".

### **2.2**

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia con la FIPSAS che con il CNSL, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti sono dettagliatamente riportate nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **Articolo 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara**

### **3.1**



La FIPSAS riconosce solo le qualifiche e i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme e i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

Il CNSL, qualora organizzi così autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi *esclusivamente* nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi e attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIPSAS e nel rispetto delle normative federali.

### 3.2

Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

### 3.3

Le Parti, nell'organizzazione dei corsi per Operatori Sportivi, si impegnano affinché i propri percorsi formativi siano improntati al massimo rigore in modo da garantire il più alto livello di qualità.

### 3.4

I tesserati alla FIPSAS non possono accettare dal CNSL gradi e categorie di qualifiche superiori a quelli federali o qualifiche incompatibili con quelle federali.

### 3.5

Gli insegnanti tecnici e gli ufficiali di gara tesserati alla FIPSAS possono esercitare le funzioni di docente ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dal CNSL, previa autorizzazione della FIPSAS e viceversa

## Articolo 4 – Iniziative Culturali

### 4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti e in riferimento a ogni singola iniziativa.

### 4.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

## Articolo 5 – Commissioni Paritetiche – Controversie

### 5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica – costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali – formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici e i calendari dell'attività sportiva.

### 5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

## Articolo 6 – Durata

### 6.1

La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.


### 6.2

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente Convenzione si compone di n. 3 pagine oltre n° 1 allegato, di n. 2 pagine.

Roma, 12/07/2012

FIPSAS  
Il Presidente  
Ugo Matteoli



CNSL  
Il Presidente  
Luigi Musachia



# ALLEGATO "A"

## CONVENZIONE F.I.P.S.A.S. – C.N.S.L.

### Modalità di partecipazione e di organizzazione alle attività sportive

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (di seguito: FIPSAS); con sede in Roma, Viale Tiziano, 70 – Codice Fiscale 05267300589, nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Ugo Matteoli, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIPSAS

E

l'Ente di Promozione Sportiva Centro Nazionale Sportivo Libertas (di seguito: CNSL) con sede in Roma, Via Po, 22/int. 15 – Codice Fiscale 80238070587, nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Luigi Musacchia, domiciliato per la carica presso la sede legale del CNSL

PREMESSO

che il CNSL:

- intende contribuire con la propria organizzazione all'incremento delle iniziative sportive, mediante Campionati, Manifestazioni Nazionali, Regionali e Interregionali nell'ambito delle discipline subacquee dell'Apnea Sportiva;

che la FIPSAS:

- considerando utile la collaborazione proposta, ritiene che la stessa possa realizzarsi con l'inserimento nel Calendario annuale delle Gare per le discipline subacquee dell'Apnea Sportiva, riservate a tesserati del CNSL;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### Art. 1

La FIPSAS riconosce al CNSL l'organizzazione delle seguenti gare:

- a) SOCIALI – organizzate da Associazioni affiliate al CNSL e riservate agli atleti a loro tesserati e autorizzate dal competente Delegato Provinciale FIPSAS;
- b) PROVINCIALI – organizzate da Associazioni affiliate al CNSL e riservate agli atleti a loro tesserati e autorizzate dal competente Delegato Provinciale FIPSAS;
- c) REGIONALI – organizzate da Associazioni affiliate al CNSL e riservate agli atleti a loro tesserati e autorizzate dal competente Comitato Regionale FIPSAS;
- d) ZONALI – organizzate da Associazioni affiliate al CNSL e riservate agli atleti a loro tesserati e autorizzate dall'Organo competente della FIPSAS;
- e) NAZIONALI – Campionati Nazionali Libertas organizzati dal CNSL e autorizzati annualmente dalla FIPSAS – per tutti gli atleti tesserati alle Associazioni affiliate al CNSL;
- f) MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI E SPERIMENTALI – organizzate da Associazioni affiliate al CNSL o dal CNSL e autorizzate dalla FIPSAS;

#### Art. 2

L'organizzazione delle attività sportive di cui al precedente art. 1 sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte della FIPSAS, sulla base della richiesta che di volta in volta sarà inoltrata da parte del CNSL o per il tramite delle Associazioni ad esso affiliate.



### Art. 3

La richiesta di autorizzazione delle attività sportive di cui al precedente art. 1 dovrà contenere le seguenti specifiche del programma di gara:

- denominazione della manifestazione;
- nome degli Ufficiali di Gara;
- visto di approvazione della Sede Centrale per le gare nazionali, del Presidente del Comitato Regionale per le gare di competenza della Regione e per le gare di carattere zonale o regionale, del Delegato Provinciale per le gare provinciali;
- importo della tassa d'iscrizione, quale stabilita dal Consiglio Federale;
- termini d'iscrizione;
- numero massimo dei concorrenti ammessi alla gara;
- luogo, giorno e ora in cui avranno luogo le operazioni preliminari;
- luogo fissato per il raduno dei partecipanti;
- indicazione del luogo, data, ora di inizio e di termine della gara;
- indicazione e limiti del campo gara;
- elencazione dei premi in palio, ora e luogo della cerimonia di premiazione;
- sistema o sistemi di punteggio e di classifica;
- misure di sicurezza.

### Art. 4

In tutte le gare previste, le Associazioni organizzatrici dovranno provvedere a garantire adeguate misure di assistenza e sicurezza ai concorrenti.

### Art. 5

Il presente Allegato si compone di n. 2 pagine.

Per quanto non contemplato nel presente Allegato "A", vale quanto previsto dalle normative generali e tecniche fissate dalla FIPSAS.

Roma, 22/07/2012

  
Il Presidente  
**Ugo Matteoli**  




Il CNSL

Il Presidente  
**Luigi Musacchia**

